

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Arrivo

Prot.n.0008905 del 29-09-2020

Categ. 5 Clas.5 Fasc.2



Parere dell'Organo di Revisione sulla
proposta di Delibera di CC n. 15 del 25/08/2020 avente ad oggetto:
**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E
REGOLAMENTO PER L'ANNO 2020**

ORGANO DI REVISIONE

Dott. Valerio Lenzi

Verbale: n. 7
Data: 29/09/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di Delibera di CC n. 15 del 25/08/2020 avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione aliquote e regolamento per l'anno 2020".

Il sottoscritto Dott. Valerio Lenzi, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 4 del 24/04/2020:


- vista la proposta di Delibera di CC n. 15 del 25/08/2020 indicata in oggetto;
- visti:
 - l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - l'art. 1 commi 3 e 3bis del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 come modificati dall'art. 1 comma 142 della L. 27/12/2006 n. 296, i quali prevedono:
 - "3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicarsi nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 05/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".*
 - "3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".*
- richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174 (convertito in L. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- visti:
 - la previsione del gettito dell'addizionale comunale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota / dell'aliquote e dall'esenzione prevista;
 - il regolamento allegato alla proposta di Delibera di CC di cui in oggetto;
 - il D.Lgs 118/2011;
 - il D.Lgs 267/2000;
 - il vigente regolamento di contabilità;
 - i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del servizio preposto;

tutto ciò premesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Delibera di CC n. 15 del 25/08/2020 avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione aliquote e regolamento per l'anno 2020"

Civitella del Tronto (Te), 29/09/2020



L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Valerio Lenzi